



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE

Circolare D.A.I.T. n. 11/2026

Roma, 4 febbraio 2026

ALLE PREFETTURE

**LORO SEDI**

AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO  
NELLE PROVINCE DI

**TRENTO E BOLZANO**

ALLA REGIONE AUTONOMA  
DELLA VALLE D'AOSTA  
SERVIZI DI PREFETTURA

**AOSTA**

e, p.c.

AL DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE  
GENERALE, LE POLITICHE DEL PERSONALE  
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE  
RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE –  
ISPETTORATO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE  
PEC: [iga@pec.interno.it](mailto:iga@pec.interno.it)

**SEDE**

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI  
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE  
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA  
STRADALE E L'AUTOTRASPORTO  
PEC: [dg.ss@mit.gov.it](mailto:dg.ss@mit.gov.it)

OGGETTO: Articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.  
Rendicontazione dei proventi dell'anno 2025 per sanzioni derivanti dall'accertamento  
delle violazioni al Codice della Strada. Istruzioni operative.



# Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali  
Direzione Centrale per la Finanza Locale

L'art.142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, e l'art. 1, comma 1, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Interno del 30 dicembre 2019, prevedono l'obbligo per ciascun ente locale di rendicontare, entro il termine del 31 maggio di ciascun anno, i proventi di propria spettanza relativi alle violazioni del Codice della strada dell'esercizio precedente.

Con il citato decreto interministeriale del 30 dicembre 2019, sono state impartite, tra le altre, disposizioni di dettaglio sul predetto obbligo di rendicontazione e sulle modalità di trasmissione della certificazione in esame da effettuarsi, unicamente per via telematica, utilizzando la piattaforma informatica resa disponibile dalla Direzione Centrale per la Finanza Locale. Eventuali certificazioni trasmesse con modalità difformi da quella su indicata (a mezzo PEC, per posta ordinaria, ecc.) non saranno ritenute valide ai fini della corretta acquisizione della stessa.

Sul sito internet della Direzione Centrale per la Finanza Locale nell'area riservata del Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI - TBEL, altri certificati”) accessibile all’indirizzo <https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify> alla quale, per altri adempimenti, gli enti locali già accedono attraverso una utenza loro assegnata, è stata aggiunta una sezione dedicata alla gestione applicativa della certificazione in argomento.

Una volta completato l’inserimento dei dati si accede ad un’ulteriore schermata in cui sono riportati i dati riepilogativi e dove è possibile scaricare il file che dovrà essere sottoscritto digitalmente in modalità PKCS#7 (P7M) dal RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO e successivamente caricato sulla piattaforma TBEL.

La certificazione relativa alla rendicontazione dei proventi dell’anno 2025, può essere trasmessa a partire dal 2 marzo 2026 ed entro le ore 23:59 del 1° giugno 2026 (il 31 maggio 2026 cade in un giorno festivo).

È data facoltà agli enti, che avessero necessità di rettificare il dato già trasmesso, di inoltrare una nuova certificazione, dopo aver prima annullato la precedente certificazione, sempre telematicamente e comunque entro le ore 23:59 del 1° giugno 2026.

Per la compilazione e la trasmissione dei dati relativi ai proventi dell’anno 2025 si rimanda a quanto già precisato con la precedente circolare DAIT. n. 3 del 5 febbraio 2025, pubblicata sul sito della Direzione Centrale per la Finanza Locale e consultabile accedendo al seguente link:

<https://dait.interno.gov.it/documenti/circ-dait-003-finloc-06-02-2025.pdf>

Al fine di un corretto adempimento degli obblighi stabiliti per la certificazione di cui in oggetto, si coglie l’occasione per richiamare l’attenzione su alcune indicazioni già fornite nelle precedenti circolari:

- ai sensi del citato art. 142, comma 12 quater del D.lgs. n. 285/1992 (modificato dal D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156) ciascun ente locale ha l’obbligo di pubblicare la relazione sui proventi in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale entro trenta giorni dalla trasmissione della medesima al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell’interno. A decorrere dal 1° luglio 2022, il



# Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali  
Direzione Centrale per la Finanza Locale

Ministero dell'interno, entro sessanta giorni dalla ricezione, pubblica in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale le relazioni pervenute. Di conseguenza, si è reso necessario creare un collegamento informatico diretto tra la trasmissione della rendicontazione e la pubblicazione della stessa sull'apposita area del sito della Direzione Centrale per la Finanza locale al seguente indirizzo: <https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/floc.php/in/cod/38;>

- l'ente ha l'obbligo di certificazione anche nel caso di proventi pari a zero; se ricorre tale circostanza è prevista una procedura rapida e semplificata per la chiusura e l'invio della rendicontazione;
- nel caso di Comuni appartenenti ad Unione di comuni, ricadendo l'obbligo di rendicontazione in capo all'Unione, è prevista una procedura rapida in cui il Comune dichiarerà che i proventi saranno rendicontati dall'Unione, indicando la denominazione della medesima, mentre l'Unione, in sede di compilazione della rendicontazione indicherà per quali comuni viene resa la stessa. Analoga procedura è prevista in caso di convenzioni tra comuni per l'esercizio associato della funzione con riferimento al comune capofila;
- qualora l'Unione non svolga il servizio di polizia locale in forma associata per tutti i comuni aderenti, accedendo alla procedura informatica, la medesima Unione sarà tenuta a dichiarare detta situazione indicando gli enti associati che svolgono il servizio per proprio conto che, pertanto, saranno tenuti a rendicontare ciascuno per la propria quota parte.

Si sottolinea che il termine del 1° giugno 2026 è da considerarsi perentorio e che, in caso di mancato o difforme adempimento, sarà avviata la procedura sanzionatoria prevista dall'art 4 del richiamato decreto interministeriale del 30 dicembre 2019.

Eventuali e ulteriori chiarimenti sull'utilizzo della procedura e/o sulle modalità di trasmissione dei dati finanziari potranno essere richiesti al seguente indirizzo mail: [renato.berretta@interno.it](mailto:renato.berretta@interno.it).

Si invita a diramare il contenuto della presente circolare, visualizzabile anche sul sito della Direzione Centrale per la Finanza Locale nella sezione "LE CIRCOLARI", alla pagina <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/circolari>, a tutti gli enti locali della provincia.

IL DIRETTORE CENTRALE  
(Valentino)

*Firmato Digitalmente da/Signed by:*

**ROSA VALENTINO**

*In Data/On Date:*

**mercoledì 4 febbraio 2026 19:05:28**